

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TREVISO – Via Verdi 18
TEL. 0422 5596 + 21-12-10-20-19 - FAX 0422 559618
SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 2156

Treviso, lì 31/03/2015

CIRCOLARE N. 5/2015

A tutti gli Avvocati

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: PROCEDURE E PRASSI

Si desidera informare gli iscritti come, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014 n. 162, il Consiglio dell'Ordine, unitamente alle Associazioni forensi che si occupano di Diritto di Famiglia, abbia dato corso ad una serie di incontri con gli interlocutori coinvolti nelle *procedure* in oggetto, con l'obiettivo di individuare una prassi condivisa, volta a dare chiarezza e certezza operativa agli avvocati, stante la lacunosità ed approssimazione del dettato normativo.

L'iniziativa è stata in particolare promossa e condotta dagli avvocati che si sono dedicati al lungo lavoro di compilazione del Protocollo sul Diritto di Famiglia, che a breve verrà presentato in un incontro dedicato per la sua massima diffusione tra gli iscritti, proprio con l'intento di completare il Protocollo medesimo.

Il confronto non ha certo permesso di fugare tutti i dubbi, che anzi si sono viepiù moltiplicati; nondimeno, si è comunque giunti alla stesura condivisa di un modello di accordo, al quale fare riferimento per gli elementi essenziali e l'individuazione della documentazione da allegare (art. 6, comma 2, L. 162/2014).

Il modello, che potrà essere soggetto a modifiche alla luce di performanti prassi condivise come pure di orientamenti giurisprudenziali che si andranno nel tempo delineando, è reperibile nell'area dedicata alle Circolari.

Il Procuratore della Repubblica ha condiviso il contenuto dell'accordo ed a propria volta ha redatto alcune Linee Guida, di imminente diffusione, prevedendo in particolare il deposito presso la Segreteria – dr. Infante - di un originale dell'accordo, corredato dalla documentazione in esso richiamata, che al momento del suo deposito verrà protocollato. Non è previsto versamento di alcun contributo unificato.

La comunicazione del rilascio del nulla osta, come pure dell'autorizzazione, avverrà a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata di ciascun avvocato, indicato nell'accordo. La Segreteria della Procura rilascerà copia autentica del solo provvedimento (cui va apposta una marca da euro 11,00).

Il termine di giorni dieci per la trasmissione al Comune ex art. 6, comma 3, ultimo alinea, decorrerà dalla comunicazione via pec del rilascio del nulla osta/autorizzazione.

Ove il Procuratore della Repubblica dovesse ritenere l'accordo non rispondente all'interesse dei minori, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, che lo iscriverà al Ruolo degli affari di V.G. sul PCT), il quale – disposta la comparizione delle parti (comunicata dalla Cancelleria tramite PCT)–

all'esito della stessa autorizzerà l'accordo; diversamente, negherà l'autorizzazione. In entrambi i casi, del decreto sarà data comunicazione ai difensori tramite PCT ed il procedimento verrà estinto. La Cancelleria non rilascerà copia autentica dell'accordo, ma solo del provvedimento del Presidente del Tribunale.


Quanto alla trasmissione dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, giova senz'altro evidenziare due profili:

- a) in base alla Circolare del Ministero dell'Interno 28 novembre 2014 n. 19/2014 (reperibile nel nostro sito), avente ad oggetto gli adempimenti degli ufficiali di stato civile ai sensi degli artt. 6 e 12 della L. 162/2014, alla trasmissione della copia autenticata dell'accordo autorizzato di negoziazione assistita siano tenuti entrambi gli avvocati ai fini dei conseguenti adempimenti. In tal senso, il modello di accordo predisposto prevede il conferimento del mandato ad uno degli avvocati (trattasi ovviamente di facoltà), affinché curi la trasmissione dell'accordo all'ufficiale di stato civile, anche in nome e per conto del collega;
- b) in merito alla modalità di trasmissione, non risulta esservi allo stato una prassi univoca, richiedendo alcuni Comuni la consegna a mani o a mezzo racc. a.r., altri anche mediante pec. E', pertanto, raccomandabile informarsi previamente sulle modalità richieste dal Comune in cui l'accordo dovrà essere iscritto o trascritto.

Quanto sin qui esposto risulta essere "lo stato dell'arte", ovviamente soggetto a modifiche che verranno tempestivamente comunicate.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Sonego



File allegato

Format accordo negoziazione assistita

Allegati da scaricare dal sito: Circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2014